

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE *di iniziativa della Giunta*

"DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA"

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Il presente progetto di legge è finalizzato ad adeguare la disciplina regionale in materia di addizionale regionale all'IRPEF, al fine di garantire la coerenza della disciplina regionale con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabilita dal comma 2 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

RELAZIONE AGLI ARTICOLI

Articolo 1

L'articolo 1 contiene la modifica dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), in adeguamento all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, applicando per i quattro scaglioni di reddito stabiliti con legge statale le seguenti maggiorazioni rispetto all'aliquota di base:

- di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
- di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- di 1,04 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.

La manovra proposta interviene sul IV scaglione dell'IRPEF, mantenendo la sostanziale invarianza della pressione fiscale per gli altri scaglioni di reddito. È comunque improntata al mantenimento del criterio di gradualità delle aliquote in relazione alle fasce di reddito imponibile, in attuazione del principio costituzionale di progressività del prelievo; altresì conferma interamente il gettito generato dalla propria quota discrezionale, destinato al sostegno delle politiche regionali di welfare e di incentivi agli investimenti.

Articolo 2

L'articolo 2 introduce una clausola di salvaguardia allo scopo di garantire la copertura finanziaria in caso di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio, preservando gli equilibri del medesimo, in base al principio sancito dall'art.81 della Costituzione italiana, tenuto conto che le previsioni si basano su elaborazioni di stima dei dati ad oggi disponibili.

Articolo 3

L'articolo 3 è una norma che si rende necessaria in quanto le modifiche apportate all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 entrano in vigore con riferimento all'anno d'imposta 2022, rimanendo pertanto applicate, per i periodi tributari precedenti, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF definite dalle normative previgenti.

Articolo 4

Entrata in vigore della presente legge.